



PARERE MOTIVATO

n. 120 in data 9 Agosto 2017

**OGGETTO: COMUNE DI COMELICO SUPERIORE E DANTA DI CADORE (BL).
RAPPORTO AMBIENTALE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
INTERCOMUNALE.**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio*", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" concernente "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*" e ss.mm.ii..
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NUVV, nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NuVV).

La Commissione VAS si è riunita in data 9 agosto 2017 come da nota di convocazione in data 8 agosto 2017 prot. n. 342238.

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

Il Comune di Comelico Superiore quale capofila del PATI "Alto Comelico" con il Comune di Danta di Cadore, con nota prot. n.3196 del 12.05.14, assunta al prot. reg. al n.207585 del 13.05.14, ha addotto la seguente documentazione:

- Avviso del deposito del PATI all'albo pretorio comunale;
- Estratto di pubblicazione nel BURV n.49 del 9.05.14;
- Estratto di pubblicazione ne "Il Gazzettino" del 9.05.14;
- Estratto di pubblicazione ne "Corriere delle Alpi" del 9.05.14;
- DCC n.6 del 9.04.14 del comune di Comelico Superiore di adozione del PATI;
- DCC n.11 del 7.04.14 del comune di Danta di adozione del PATI;
- Rapporto Ambientale;
- Analisi Ambientale;
- Mosaico della pianificazione vigente;
- Vinca;
- Relazione tecnica;
- Relazione agronomica;
- Relazione geologica;
- Relazione quadro conoscitivo;
- Norme tecniche;
- Relazione sintetica;
- Relazione generale di progetto;
- Relazione tecnica preliminare;
- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
- Carta delle invarianti;
- Carta delle fragilità;
- Carta delle trasformabilità;
- Carta geolitologica;
- Carta idrogeologica;
- Carta geomorfologica;
- Carta della superficie agricola utilizzata;
- Carta della compatibilità idraulica;
- Sintesi non tecnica;
- Integrazione del PATI valutato con linea preferenziale di sviluppo produttivo Sega Digon.

A seguito della richiesta di integrazioni formulata dall'ufficio della Direzione Commissioni Valutazioni titolare dell'istruttoria, con nota n.258043 del 16.06.14 il Comune di Comelico Superiore con nota n.337 del 18.01.17 assunta al prot. reg. al n.27984 del 20.01.17, inviava:

- accordo di pianificazione sottoscritto;
- copia di inviti, avvisi pubblici, verbali degli incontri riguardanti la fase di concertazione/consultazione sul Rapporto Ambientale, dando evidenza del coinvolgimento di tutti i soggetti competenti, interessati ed individuati
- estratto di pubblicazione nel BURV n.49 del 9.05.14;
- dichiarazione del Responsabile del procedimento con cui si dà conto dell'avvenuta richiesta di parere, dopo l'adozione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, a tutti i soggetti aventi competenza amministrativa in materia ambientale nonché di come si è tenuto conto delle eventuali prescrizioni/raccomandazioni espresse
- dichiarazione del responsabile del procedimento comunale attestante che il numero complessivo di osservazioni pervenute è 35 delle quali n.20 con attinenze ambientali;
- dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che gli elaborati cartografici del Piano riportano le reali destinazioni d'uso del territorio

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

- dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che prima dell'adozione del Piano è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali;
- studio per la valutazione di incidenza;
- DGC n.67 del 22.06.16 del Comune di Comelico Superiore di presa d'atto delle osservazioni pervenute e proposta di controdeduzioni;
- DCC n.32 dell'11.11.16 del Comune di Danta e n.45 del 16.11.16 del Comune di Comelico Superiore di riadozione del PATI a seguito dell'accoglimento delle osservazioni presentate;
- Documento di riadozione parziale;
- Tav. 1 carta dei vincoli;
- Tav. 3 carta delle fragilità;
- Relazione quadro conoscitivo.

PRESO ATTO dei pareri delle autorità ambientali trasmessi dal Comune,

PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione e deposito del PATI sono pervenute n. 29 osservazioni presso il Comune di Comelico Superiore e n. 1 osservazioni presso il Comune di Danta di Cadore, di cui 2 fuori termine, comunque contro dedotte.

Nell'aprile del 2015 il progettista del PATI ha consegnato una prima proposta di controdeduzione delle osservazioni pervenute.

Sulla proposta di controdeduzione si sono svolti alcuni incontri di copianificazione (22/07/2015, 20/01/2016, 06/04/2016) nel corso dei quali, sulla base dei criteri derivanti dall'Accordo di pianificazione e delle valutazioni effettuate dagli uffici provinciali e dalle amministrazioni comunali, è emersa, per alcune osservazioni presentate presso il comune di Comelico Superiore, la necessità di procedere alla ri-pubblicazione delle parti del piano modificate dalla controdeduzione proposta.

La parziale riadozione ha permesso di inserire nel PATI la previsione di area produttiva in località Sega Digon, non presente negli elaborati di adozione sottoscritti in data 07/04/2014, ma adottata quale "addendum" dai Consigli Comunali.

Gli elementi della variante che si rendono opportuni a seguito dell'accoglimento di osservazioni al PATI adottato o di adeguamento a nuovi interventi della normativa sovraordinata sono rappresentati da:

- previsione di una nuova zona produttiva a Sega Digon;
- : ripermetrazione zona produttiva Moie;
- inserimento di due nuclei minori di urbanizzazione consolidata;
- integrazione dell'art. 44 delle N.T. "Norme finali e transitorie";
- adeguamento alle disposizioni del Piano di Assetto Idrogeologico del Piave delle tavole del PATI "Vincoli e Pianificazione Territoriale" e "Fragilità".



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Controdeduzioni alle Osservazioni al P.A.T.I. "Alto Cornello" - Proposta di parere					Valutazione Provincia
N.	Prot.	Data	Richiedente	Osservazione	Proposta di Parere
12	4613	05/07/14	De Martin Topranin Paolo	Richiesta di riconfermare in area di "consolidato produttivo" i mappali di proprietà già a destinazione produttiva nel P.R.G. e per i quali in perimetrazione attuativa già avviata (U.M.I.) da parte dell'Amministrazione.	Osservazione E' ACCOLTA in conformità agli elaborati previsti in adozione.
13	4614	05/07/14	De Martin Topranin Cristiano	Si chiede di mantenere la compatibilità edificatoria di un'area ammessa alla sagoma del nuovo edificio proposto dal proprietario, sia in sede di P.I. (con volumetrie differenziate, eventualmente anche maggiori) in P.A.T.I. nei confronti dei precedenti PRG. Viene infatti effettuata una stima dei volumi ancora potenzialmente edificabili con i PRG, mostrando una sensibile diminuzione dei volumi attivabili per ciascuno dei due comuni, dovuta principalmente allo stralcio ... delle espansioni turistiche del Passo monte Croce (P.A.T.I. n. 11/2004).	ACCOLTA Gli amiti interessati non potrebbero essere inseriti nel consolidato in quanto soggetti a piano attuativo non convenzionato, pertanto la conferma della previsione del PRG può essere fatta solo attraverso l'indicazione di "linea preferenziale di sviluppo". L'osservazione viene accolta con la modifica degli elaborati oggetto di parziale ri-adozione, fatti salvi i vincoli e le limitazioni richiamate nella presente relazione. La destinazione è pertanto confermata mantenendo l'obbligo di pianificazione attuativa fino a nuova definizione da parte del P.I.
14	4615	05/07/14	Sacco Panchia Paolo	Richiesta di riconfermare in area di "consolidato produttivo" i mappali di proprietà già a destinazione produttiva nel P.R.G. e per i quali in perimetrazione attuativa già avviata (U.M.I.) da parte dell'Amministrazione.	ACCOLTA Gli amiti interessati non potrebbero essere inseriti nel consolidato in quanto soggetti a piano attuativo non convenzionato, pertanto la conferma della previsione del PRG può essere fatta solo attraverso l'indicazione di "linea preferenziale di sviluppo". L'osservazione viene accolta con la modifica degli elaborati oggetto di parziale ri-adozione, fatti salvi i vincoli e le limitazioni richiamate nella presente relazione. La destinazione è pertanto confermata mantenendo l'obbligo di pianificazione attuativa fino a nuova definizione da parte del P.I.
15	4616	05/07/14	De Martin Pinter Stefano	Richiesta di riconfermare in area di "consolidato produttivo" i mappali di proprietà già a destinazione produttiva nel P.R.G. e per i quali in perimetrazione attuativa già avviata (U.M.I.) da parte dell'Amministrazione.	ACCOLTA Gli amiti interessati non potrebbero essere inseriti nel consolidato in quanto soggetti a piano attuativo non convenzionato, pertanto la conferma della previsione del PRG può essere fatta solo attraverso l'indicazione di "linea preferenziale di sviluppo". L'osservazione viene accolta con la modifica degli elaborati oggetto di parziale ri-adozione, fatti salvi i vincoli e le limitazioni richiamate nella presente relazione. La destinazione è pertanto confermata mantenendo l'obbligo di pianificazione attuativa fino a nuova definizione da parte del P.I.
16	4617	05/07/14	De Martin D'Orsola Davide - Festini Cuoco Ave	Richiesta di possibilità di realizzazione, nel contesto dell'azienda agricola, di una nuova attività produttiva con realizzazione di un nucleo servizi e circa 15 unità abitative.	ACCOLTA La richiesta di attivazione di attività di tipo turistico, integrare all'azienda agricola è compatibile con la disciplina della zona agricola e secondo le specifiche dettate dalla L.R. 26/2012 "DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE CONNESSE AL SETTORE PRIMARIO".
17	4618	05/07/14	Zandonella Callegher Adriano - Regola di Dosoleto	Si osserva che la previsione del campo di sviluppo a "Vignacce sulla proprietà della Regola viene fornita come linea preferenziale di sviluppo, anziché come linea di sviluppo, come previsto dal P.R.G. e per i quali in perimetrazione attuativa già avviata (U.M.I.) da parte dell'Amministrazione.	ACCOLTA Non essendoci nell'area in oggetto presistenze insediative il recupero a campo di sviluppo turistico è pienamente accolta. La destinazione è pertanto confermata mantenendo l'obbligo di pianificazione attuativa fino a nuova definizione da parte del P.I.
18	4618	05/07/14	Zanderigo Iona Riccardo	Si chiede di riconfermare la destinazione produttiva dei mappali di proprietà già a destinazione produttiva nel P.R.G. e per i quali in perimetrazione attuativa già avviata (U.M.I.) da parte dell'Amministrazione.	ACCOLTA Gli amiti interessati non potrebbero essere inseriti nel consolidato in quanto soggetti a piano attuativo non convenzionato, pertanto la conferma della previsione del PRG può essere fatta solo attraverso l'indicazione di "linea preferenziale di sviluppo". L'osservazione viene accolta con la modifica degli elaborati oggetto di parziale ri-adozione, fatti salvi i vincoli e le limitazioni richiamate nella presente relazione. La destinazione è pertanto confermata mantenendo l'obbligo di pianificazione attuativa fino a nuova definizione da parte del P.I.
19	4620	05/07/14	De Martin Pinter Analia	Si chiede di mantenere la compatibilità edificatoria di un'area prevista come C1 dal P.R.G. vigente ed ora prevista in zona agricola.	ACCOLTA Gli amiti interessati non potrebbero essere inseriti nel consolidato in quanto soggetti a piano attuativo non convenzionato, pertanto la conferma della previsione del PRG può essere fatta solo attraverso l'indicazione di "linea preferenziale di sviluppo". L'osservazione viene accolta con la modifica degli elaborati oggetto di parziale ri-adozione, fatti salvi i vincoli e le limitazioni richiamate nella presente relazione. La destinazione è pertanto confermata mantenendo l'obbligo di pianificazione attuativa fino a nuova definizione da parte del P.I.

Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

N.	Prot.	Data	Richiedente	Osservazione	Proposta di parere	Valutazione Provincia
Contradduzioni alle Osservazioni al P.A.T.I. "Alto Comelico" - Proposta di parere						
				Osservazioni pervenute al Comune di Comelico Superiore		
1	4567	07/07/14	Zambelli Mariani Andrea	Inserimento in consolidato di terreno di proprietà ai fini di nuova edificazione per consentire ai figli di "rimanere e vivere" nel Comune.	Con riferimento all'opportunità di mantenere, almeno per il primo P.I., le destinazioni d'uso del vigente P.R.G. per i terreni localizzati entro i limiti di ridenominazione del margine, l'osservazione E' ACCOLTA con il seguente testo: "ai fini del primo P.I. approvato ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004, le aree del vigente P.R.G. a destinazione residenziale (non soggette a piano attuativo) e ricettive/alberghiere, per la zona compresa entro i relativi ambiti di ridenominazione del margine, sono da conservare come aree di urbanizzazione consolidate, esse non comportano l'attuazione di un ulteriore ridenominazione del margine rispetto a quanto previsto dalle cartogre del P.A.T.I.; Con riferimento all'opportunità di mantenere, almeno per il primo P.I., le destinazioni d'uso del vigente P.R.G. anche per i terreni localizzati entro i limiti di ridenominazione del margine, l'osservazione E' ACCOLTA con l'integrazione dell'art. 44 c.2 delle N.T. il quale, dopo il primo alinea, viene integrato con un nuovo alinea secondo il seguente testo: "ai fini del primo P.I. approvato ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004, le aree del vigente P.R.G. a destinazione residenziale (non soggette a piano attuativo) e ricettive/alberghiere, per la zona compresa entro i relativi ambiti di ridenominazione del margine, sono da conservare come aree di urbanizzazione consolidate, esse non comportano l'attuazione di un ulteriore ridenominazione del margine rispetto a quanto previsto dalle cartogre del P.A.T.I.".	ACCOLTA Si prende atto della contraddizione comunale, con l'integrazione normativa che detta direttive per il primo P.I. Da approvare a sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004, soggetta a nuova pubblicazione. Si fa inoltre presente che l'art. 44 c. 2 delle N.T. prevede che per le aree "intime ai perimetri dell'urbanizzazione consolidata o consolidata minore, o comunque entro i relativi margini di ridenominazione, il PRG mantiene la propria compatibilità con il P.A.T.I. fino a diversa definizione da parte del P.I." L'osservazione è pertanto accolta per l'ambito ricompreso entro i limiti di ridenominazione del margine e l'eventuale edificazione potrà avvenire nel rispetto dei limiti massimi ammissibili di dimensionamento e delle discipline previste dal P.A.T.I.
2	4577	07/07/14	De Lorenzo Cadore Mirco	Eliminazione segnalazione di "edificio di valore monumentale" sull'edificio di proprietà.	L'edificio è stato individuato come tale in quanto originariamente edificio pubblico di oltre 700 anni di età. Si prende atto che tale edificio pubblico risulta ora privato a seguito di regolare atto di vendita e che su di esso non ricadono vincoli specifici da parte della competente Sovrintendenza. Per tale ragione si ACCOLGUE l'osservazione eliminando l'istato vincolo dell'edificio in oggetto.	NON ACCOLTA L'osservazione presuppone erroneamente che l'edificio sia stato iscritto tra quelli di "valore monumentale e testimoniale" (art. 9 della N.T. relativo alla nuova P.I.) perché ritenuto oggetto di vincolo in quanto nel passato è stato di proprietà pubblica. L'edificio non è rappresentato in tav. 1 tra i vincoli, è stato invece correttamente inserito tra le invasiati in relazione al suo valore testimoniale come manufatto produttivo (si tratta della ex segreteria comunale ad adattamento idraulico), ed è infatti finalizzato nel database (livello B0403031) come manufatto di "archeologia industriale". L'osservazione va pertanto respinta.
3	4592	08/07/14	Topran d'Agata Gianluigi	Inserimento in consolidato di terreno di proprietà già residenziale nel P.R.G. ai fini di nuova edificazione.	L'osservazione E' ACCOLTA secondo le modalità di cui, alla contraddizione n. 1.	ACCOLTA Si rimanda alle considerazioni espresse per l'osservazione n. 1
4	4602	08/07/14	Alfare Lovo Adriano	Riconferma della presente destinazione urbanistica di P.R.G., tenendo conto anche di una costruzione già iniziata su tali mappali.	L'osservazione E' ACCOLTA secondo le modalità di cui, alla contraddizione n. 1.	ACCOLTA Si rimanda alle considerazioni espresse per l'osservazione n. 1.
5	4603	08/07/14	Della Pietra Giovanni	Manutenimento all'interno di zona turistico-alberghiera di aree di edificazione di una struttura alberghiera previste dal P.A.T.I. in zona agricola.	Le aree in oggetto sono previste dal P.A.T.I. nell'ambito di una linea preferenziale di espansione prioritaria e di attività di servizio connesse, quindi pienamente conformi alla destinazione del vigente P.R.G. non si può pertanto di zone agricole come erroneamente rilevato dall'osservante. In ogni caso l'osservazione E' ACCOLTA secondo le modalità di cui alla contraddizione n.1	ACCOLTA Gli interessati non potrebbero essere inseriti nel consolidato in quanto soggetti a piano attuativo, e per questo motivo, pertanto a conferma della previsione del PRG può essere fatta solo attraverso l'adozione di "linea preferenziale di sviluppo". La destinazione è pertanto confermata mantenendo l'obbligo di pianificazione attuativa fino a nuova definizione da parte del P.I. secondo la normativa integrata alla contraddizione all'osservazione n.1.
6	4604	08/07/14	Topran d'Agata Giuliano, Olga, Luca, Gianluigi - Dell'Osta Imelda Giovanna	Eliminazione di una previsione di viabilità e rotazione all'interno del centro di Padola.	La previsione del P.A.T.I. non è perentoria dovendo essere ripresa e valutata puntualmente a scala operativa in sede di P.I. (vedasi art. 38.3 delle N.T.), con attenzione alle problematiche inerenti la visibilità e la sicurezza, inserimento dell'infrastruttura da punto di vista ambientale e paesaggistico, necessità di eventuali mitigazioni compensatorie, non visuali nonché inserimento rispetto all'edificio esistente. Si conferma la necessità di un adeguamento della viabilità ai fini di un corretto servizio alla zona sportiva invernale e/o alla nuova zona turistico-alberghiera. L'osservazione NON E' ACCOLTA	NON ACCOLTA Si concorda con la contraddizione comunale. Le infrastrutture che il PAT indica graficamente nell'aliquota tav. 4a e 4b "Carta della Trasformabilità" relative a nuove viabilità di progetto costituiscono una indicazione sommaria rispetto all'ubicazione degli effettivi tracciati, che andranno definiti in fase di P.I. con specifica progettazione di massima, preliminare o definitiva e con riferimento alla programmazione delle opere pubbliche. Le medesime previsioni grafiche del PAT non costituiscono apposizione di vincolo preordinato all'esproprio.
7	4607	08/07/14	Giacobbi Avise	Ampliamento del perimetro del consolidato per successivo concentrazione programma pubblico-privato.	La zona in esame risulta già per ragioni urbanistiche, che architettoniche e paesaggistiche particolarmente delata e tale da necessitare di una adeguazione di progetto non necessariamente definita in base alle previsioni proposte pervenute dall'osservante. Tenuto conto dell'esistenza di un vincolo di compatibilità con la normativa del P.A.T.I. e della possibilità di attivare procedure S.U.A.P. per iniziative di carattere pubblico, in data la concreta possibilità di avviare specifiche iniziative di interesse pubblico-privato che, qualora esistenti e possibili normative del P.A.T.I., potranno essere oggetto di una specifica variante. L'osservazione NON E' ACCOLTA.	NON ACCOLTA Si concorda con la contraddizione comunale.
8	4609	08/07/14	Zandonella Callegher Pierina	Inserimento cartografico di edificio esistente e ridenominazione del perimetro di consolidato residenziale.	Si prende atto dell'edificio esistente completato nell'agosto 2013. La richiesta è pertanto recepita secondo i disposti dell'art. 44 c.2 delle N.T. del P.A.T.I.	ACCOLTA L'osservazione segnala una situazione di fatto, non adeguatamente considerata dal PATI, conforme ai disposti dell'art. 44 c.2 delle N.T. che ne prevede il riconoscimento in sede di P.I.
9	4610	08/07/14	Campello Casa s.r.l.	Inserimento in consolidato di terreno di proprietà già residenziale nel P.R.G. ai fini di nuova edificazione.	L'osservazione E' ACCOLTA secondo le modalità di cui, alla contraddizione n. 1.	ACCOLTA Si rimanda alle considerazioni espresse per l'osservazione n. 1.
10	4611	08/07/14	De Martin Polo Maurizio	Inserimento in consolidato di terreno di proprietà ai fini di nuova edificazione.	Per quanto riguarda l'edificio di nuova costruzione si evidenzia che per esso valgono i disposti di cui all'art. 44 c.2 delle N.T. del P.A.T.I. Purtuttavia all'adempimento delle aree in oggetto l'osservazione E' ACCOLTA secondo le modalità di cui alla contraddizione n.1.	ACCOLTA Per quanto attiene i titoli edilizi rilasciati prima della adozione del PATI valgono i disposti dell'art. 44 c.2 delle N.T. che ne prevede il riconoscimento in sede di P.I. Si rimanda inoltre alle considerazioni espresse per l'osservazione n. 1.
11	4612	08/07/14	Stauruvo Polacco Mario	Si chiede di mantenere la compatibilità edificatoria di un'area boschiva come "C1" dal P.R.G. vigente ed ora prevista in zona boschiva.	L'osservazione E' ACCOLTA secondo le modalità di cui, alla contraddizione n. 1.	ACCOLTA Si rimanda alle considerazioni espresse per l'osservazione n. 1.



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Controdeduzioni alle Osservazioni al P.A.T.I. "Alto Comelico" - Proposta di parere					Valutazione Provincia
N.	Prot.	Data	Richiedente	Osservazione	
20	4821	08/07/14	De Martin Fabro Stefano	Richiesta di comprendere all'interno del "centro storico" il nastro 256 foglio 46 parzialmente in t.o. "A" dal P.R.G.	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
21	4822	08/07/14	De Zai Ponte Roberto - Carnogno Mirco - Carnogno Simonetta	Eliminazione di una previsione di viabilità e rotatoria all'interno del centro di Padola.	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
22	4823	08/07/14	De Martin Polo Maurizio, Marianna, Palmira, Rosalia	Si chiede di mantenere la compatibilità edificatoria di un'area prevista come "C1" dal P.R.G. vigente ed ora prevista in zona agricola.	ACCOLTA Si rimanda alle considerazioni espresse per l'osservazione n. 1.
23	4824	08/07/14	Zandonella Maluccio Carlo	Richiesta di strabio di previsione viaria.	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
24	4825	08/07/14	De Martin De Tomas Raffaele	Si chiede di mantenere la compatibilità edificatoria di un'area prevista come "C1" dal P.R.G. vigente ed ora prevista in zona agricola.	ACCOLTA Si rimanda alle considerazioni espresse per l'osservazione n. 1.
25	4826	08/07/14	Zandonella Golin Valentino	Richiesta di previsione di P.A.T.I. idonea alla realizzazione di una struttura turistica.	NON ACCOLTA L'area in oggetto risulta riconfessata dal Piano d'area (e conseguentemente dal P.A.T.I.) entro l'ambito del "Parco delle Torricelle Riscia e Padoa" da sanare e disciplinare in sede di P.I. L'osservazione potrà essere puntualmente valutata in tale sede qualora compatibile con le norme di tutela del P.A.A.
26	4715	11/07/14	De Martin D'Orsola Siro	Osservazione fuori termine. Inserimento in consolidato di terreno di proprietà già edificabile da parte del P.R.G. per realizzazione della "prima casa".	ACCOLTA Si rimanda alle considerazioni espresse per l'osservazione n. 1.
27	4822	17/07/14	Zandonella Calleglier Mirella, Maurizio	Osservazione fuori termine. a) richiesta di realizzazione di legnaia e nuovo attracco agricoli. b) richiesta di edificabilità sugli stessi macerati in data 8/6/2010 (le altre richieste orate sono anteriori all'atto del P.A.T.I.).	a) NON ACCOLTA b) NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
28	6838	22/09/14	De Martin Topranin Davide	Osservazione fuori termine. Previsione di zona alberghiera sui terreni di proprietà (mapp. 271-212 foglio 33).	NON ACCOLTA L'ambito del piano attuativo in località Padoa va ridefinito nella tav. 4 secondo le indicazioni fornite dalla presente relazione.
29	6837	27/11/14	Zandonella Iona Riccardina	Osservazione fuori termine. Integrazione all'oss. n. 18 allegando permesso a costruire rilasciato (e successivamente sciolto) per avvio iniziativa sospesa per mancanza di accesso. La situazione ora è risolta e si chiede di poter riattivare le possibilità già previste dal P.R.G.	ACCOLTA Si rimanda alle considerazioni espresse per l'osservazione n. 18.
30	686	28/01/15	De Rigo Cromaro Moreno Antonio	Osservazione fuori termine. Si formula una richiesta di dettaglio per la variazione/eliminazione dei terreni di proprietà in corrispondenza alla previsione di nuova viabilità interna.	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.





Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Controdeduzioni alle Osservazioni al P.A.T.I. "Alto Comelico" - Proposta di parere					Valutazione Provincia	
N.	Prot.	Data	Richiedente	Osservazione	Proposta di Parere	
31	1470	04/03/15	Giacobbi Alvise	Osservazione fuori termine. Si chiede un chiarimento sulla simbologia di "area da consolidare" presente sui terreni in proprietà.	La simbologia non si riferisce in particolare ai terreni di proprietà ma fa riferimento all'intero centro di Candide qualificato come "abitato da consolidare" ai sensi della l.r. 177/1988 con le modalità operative previste dalla D.G.R. 1768/1998. L'osservazione NON E' ACCOLTA in quanto non pertinente.	NON ACCOLTA Le modalità di trasformazioni per l'abitato da consolidare sono definite dal Piano urbanistico comunale e dalla D.G.R. 1768/1998. La simbologia è già presente nel P.A.T.I. art. 12, fog. 3 come integrato dalla presente relazione.
32	159	13/01/16	Zambelli Luisa Doriguzzi Ludin Alfredo	Osservazione fuori termine. Si chiede il ripristino della destinazione residenziale del P.R.G. vigente.	L'osservazione E' ACCOLTA secondo le modalità di cui alla controdeduzione n. 1.	ACCOLTA Si rimanda alle considerazioni espresse per l'osservazione nr. 1.
33	1498	07/03/16	De Lorenzo Noto Livio altri	Osservazione fuori termine. Si chiede il ripristino della destinazione residenziale del P.R.G. vigente.	In considerazione che i vincoli gravanti sulle aree in oggetto ed immediati dintorni non superano i gradi P1 e P2 del P.A.I. e dello stato dell'accessibilità e delle opere di urbanizzazione presenti, l'osservazione E' ACCOLTA secondo quanto previsto negli elaborati in redazione, con l'estensione anche al nucleo abitato confinante che presenta le stesse caratteristiche.	ACCOLTA L'osservazione viene accolta con la modifica degli elaborati oggetto di parziale redazione, fatti salvi i vincoli e le limitazioni richiamate nella presente relazione.
34	1717	15/03/16	De Martin Topranin Dino	Osservazione fuori termine. Si chiede il ripristino della destinazione alberghiera del P.R.G. vigente.	Si prende atto di quanto osservato segnalando con apposita simbologia sulla tavola della "trasformabilità" l'abito esistente, ancorché attualmente non attivo, gli interventi sullo stesso potranno avvenire secondo la normativa del P.A.T.I. o con ricorso alla procedura S.U.A.P. L'osservazione E' ACCOLTA con l'apposizione in tavola della simbologia alberghiera sull'edificio in oggetto.	ACCOLTA Con il riconoscimento del fabbricato quale "struttura alberghiera esistente", cui si applicano le NT art. 30.
35	2148	04/04/16	De Martin Topranin Germano e De Monte Auto Loreta	Osservazione fuori termine. Si chiede il ripristino della destinazione artigianale del P.R.G. vigente.	L'osservazione E' ACCOLTA in conformità agli elaborati previsti in redazione.	ACCOLTA Gli interessi non potrebbero essere inseriti nel consolidato in quanto l'attività di tipo artigianale non convenzionata, pertanto la conferma della preferenza del P.R.G. può essere data solo attraverso l'indicazione di "linea preferenziale di sviluppo". L'osservazione viene accolta con la modifica degli elaborati oggetto di parziale redazione, fatti salvi i vincoli e le limitazioni richiamate nella presente relazione. La destinazione è pertanto confermata mantenendo l'obbligo di pianificazione attuativa fino a nuova definizione da parte del P.I.
Osservazioni pervenute al Comune di Danta						
36	2128	04/07/14	De Pien Cristiano	Si richiede la possibilità di ricostruzione di un rudere secondo l'attuale normativa vigente con la possibilità di un'ulteriore traslazione non prevista dall'art. 28 c.5 lett. b) delle N.T. del P.A.T.I., essendo rispettata la distanza minima del 10,00 m da altri edifici.	L'osservazione NON E' ACCOLTA La richiesta potrà essere reiterata in sede di P.I. riservando entro i limiti previsti dall'art. 28 c.5 lett. b) delle N.T. del P.A.T.I.	NON ACCOLTA L'osservazione attiene a modalità operative che esulano dal carattere strutturale e strategico del P.A.T.I. e potrà pertanto essere valutata in sede di redazione del P.I.

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

PRESO ATTO del parere di coerenza del Valutatore in merito ai punti delle osservazioni aventi attinenza con questioni ambientali o riferite al Rapporto Ambientale;

VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE**RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 91/2017**

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) "Alto Comelico" dei Comuni di Comelico Superiore e Danta (BL)

Pratica 2682

Codice SITI NATURA 2000: IT3230006 "Val Visdende - Monte Peralba - Quaternà", IT3230060 "Torbiera di Danta", IT3230078 "Gruppo del Popera - Dolomiti di Auronzo e di Val Comelico", IT3230089 "Dolomiti del Cadore e Comelico"

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza, redatto dal dott.agr. Lodovico De Cesaro per conto dei Comuni di Comelico Superiore e Danta, acquisito al prot. reg. con nota n. 27984 del 24.01.2017;

PRESO ATTO dei contenuti del Piano in argomento che riguarda il territorio dei Comuni di Comelico Superiore e Danta;

PRESO ATTO che sono stati esaminati gli effetti determinati dagli artt. 13, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 38 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano in argomento;

CONSIDERATO che gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano in argomento non sono stati analizzati;

CONSIDERATO che per il principio di precauzione sono da analizzare anche gli articoli che non definiscono o localizzano le azioni con dettaglio ossia come se gli effetti possano riguardare l'intero territorio pertinente e fosse possibile attuare tutto ciò che è lecito secondo la normativa vigente;

CONSIDERATO che in linea del tutto generale non è mai possibile analizzare la possibilità di incidenza se prima non vengono individuati e quantificati gli effetti derivanti dal piano;

CONSIDERATO che è previsto in tali casi dalla D.G.R. 2299/2014 che "qualora per l'identificazione e misura degli effetti si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto", la valutazione e la conseguente

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

approvazione dovrà contenere una prescrizione che obbliga allo svolgimento di un monitoraggio in accordo con un programma di monitoraggio redatto secondo il successivo paragrafo 2.1.3, con metodi che permettano di distinguere chiaramente gli effetti dovuti al piano, progetto o intervento, da altri eventuali effetti concomitanti”;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): “H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali”, “H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi”, “H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori”, “H06.02 - Inquinamento luminoso”, “J02.06 - Prelievi d'acqua dalle acque superficiali”;

PRESO ATTO che l'ambito di massima influenza di cui all'area di analisi rispetto ai fattori perturbativi individuati non trova completa corrispondenza e coerenza in fonti bibliografiche e non vengono esplicitati i metodi e i dati di base con i quali sono stati definiti e pertanto è un giudizio esperto;

PRESO ATTO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, il piano in argomento interessa i siti IT3230006 “Val Visdende - Monte Peralba - Quaternà”, IT3230060 “Torbiere di Danta”, IT3230078 “Gruppo del Popera - Dolomiti di Auronzo e di Val Comelico”, IT3230089 “Dolomiti del Cadore e Comelico”;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;

RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;

PRESO ATTO che dallo studio risultano coinvolti i seguenti habitat di interesse comunitario: 3160 - Laghi e stagni distrofici naturali, 3220 - Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3240 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*, 4060 - Lande alpine e boreali, 4070* - Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*), 6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine, 6410 - Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*), 6430 - Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie idrofile, 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*), 6520 - Praterie montane da fieno, 7110* - Torbiere alte attive, 7140 - Torbiere di transizione e instabili, 7150 - Depressioni su substrati torbosi del *Rhynchosporion*, 7220* - Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (*Cratoneurion*), 7230 - Torbiere basse alcaline, 8120 - Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*), 8220 - Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica, 8340 - Ghiacciai permanenti, 9110 - Faggeti del *Luzulo-Fagetum*, 91D0* - Torbiere boscate, 91E0* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*), 91K0 - Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*), 9410 - Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*), 9420 - Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*;

RISCONTRATO che rispetto alla vigente cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con DD.G.R. 4441/2005, 1125/2008, 4240/2008 nei territori interessati dal piano sono presenti i seguenti habitat di interesse comunitario: 3160 - Laghi e stagni distrofici naturali, 3220 - Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3240 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*, 4060 - Lande alpine e boreali, 4070* - Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*), 4080 - Boscaglie subartiche di *Salix* spp., 6150 - Formazioni erbose boreo-alpine silicicole, 6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine, 6230* - Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale), 6410 - Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*), 6430 - Bordure planiziali,

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

montane e alpine di megaforbie idrofile, 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*), 6520 - Praterie montane da fieno, 7110* - Torbiere alte attive, 7140 - Torbiere di transizione e instabili, 7150 - Depressioni su substrati torbosi del *Rhynchosporion*, 7220* - Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (*Cratoneurion*), 7230 - Torbiere basse alcaline, 7240* - Formazioni pioniere alpine del *Caricion bicoloris-atrofuscae*, 8110 - Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (*Androsacetalia alpinae* e *Galeopsietalia ladani*), 8120 - Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*), 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica, 8220 - Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica, 8340 - Ghiacciai permanenti, 9110 - Faggeti del *Luzulo-Fagetum*, 9150 - Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del *Cephalanthero-Fagion*, 91D0* - Torbiere boscate, 91E0* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*), 91K0 - Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*), 9410 - Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*), 9420 - Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*;

PRESO ATTO che dallo studio risultano coinvolte le seguenti specie: *Pernis apivorus*, *Aquila chrysaetos*, *Bonasa bonasia*, *Tetrao urogallus*, *Bubo bubo*, *Glaucidium passerinum*, *Aegolius funereus*, *Picus canus*, *Dryocopus martius*, *Tetrao tetrix tetrix*, *Accipiter gentilis*, *Accipiter nisus*, *Buteo buteo*, *Apus melba*, *Ptyronoprogne rupestris*, *Anthus spinoletta*, *Cinclus cinclus*, *Prunella modularis*, *Turdus torquatus*, *Parus montanus*, *Parus cristatus*, *Parus ater*, *Certhia familiaris*, *Nucifraga caryocatactes*, *Pyrhocorax graculus*, *Montifringilla nivalis*, *Loxia curvirostra*, *Cervus elaphus*, *Dryomys nitedula*, *Lepus timidus*, *Martes martes*, *Vipera berus*, *Zootoca vivipara*;

RISCONTRATO che gli ambiti interessati corrispondono ad aree attribuite alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "31100 - Bosco di latifoglie", "31121 - Alneto di ontano nero e/o bianco", "31122 - Alneto di ontano verde", "31141 - Faggeta altimontana", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "31211 - Abieteto dei substrati carbonatici", "31212 - Abieteto dei substrati silicatici", "31214 - Abieteto dei suoli mesici tipico", "31231 - Lariceto primitivo", "31232 - Lariceto tipico", "31241 - Pecceta con frassino e/o acero", "31242 - Pecceta dei substrati carbonatici altimontana", "31243 - Pecceta dei substrati carbonatici subalpina", "31244 - Pecceta dei substrati silicatici dei suoli mesici altimontana", "31245 - Pecceta dei substrati silicatici dei suoli mesici subalpina", "31248 - Pecceta dei substrati silicatici dei suoli xerici subalpina", "31249 - Pecceta secondaria montana", "31255 - Pineta di pino silvestre mesalpica tipica", "31256 - Pineta di pino silvestre mesalpica con abete rosso", "31312 - Piceo-faggeto dei suoli xerici", "32110 - Malghe", "32120 - Pascoli di pertinenza della malga", "32130 - Pascoli diversi", "32211 - Arbusteto", "32233 - Mugheta microterma", "33200 - Rocce nude falesie e affioramenti", "33210 - Greti e letti di fiumi e torrenti", "33220 - Piste da sci e linee di impianti di risalita", "33230 - Ghiaioni", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51210 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Cypridium calceolus*, *Campanula scheuchzeri*, *Physoplexis comosa*, *Vertigo genesii*, *Parnassius apollo*, *Parnassius mnemosyne*, *Lycaena dispar*, *Euphydryas aurinia*, *Lopinga achine*, *Cottus gobio*, *Salamandra atra*, *Bombina variegata*, *Iberolacerta horvathi*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Coronella austriaca*, *Vipera ammodytes*, *Bonasa bonasia*, *Lagopus mutus*, *Tetrao tetrix*, *Tetrao urogallus*, *Alectoris graeca*, *Pernis apivorus*, *Aquila chrysaetos*, *Crex crex*, *Bubo bubo*, *Glaucidium passerinum*, *Aegolius funereus*, *Picus canus*, *Dryocopus martius*, *Lanius collurio*, *Myotis myotis*, *Eptesicus nilssonii*, *Plecotus auritus*, *Dryomys nitedula*, *Ursus arctos*, *Lutra lutra*;

CONSIDERATO che, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nella misura in cui non sono coinvolti habitat di interesse comunitario e non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate all'interno delle aree coinvolte;

RITENUTO che, nell'attuazione di quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del presente piano, non siano mai coinvolte superficie riferibili ad habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii., 2009/147/Ce e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

CONSIDERATO che è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza riferibile al numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alle DD.G.R. 4441/2005, 1125/2008, 4240/2008, l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

PRESO ATTO che nell'attuazione del piano è previsto il sistema infrastrutturale, la viabilità e l'illuminazione;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO e RITENUTO che, rispetto agli interventi sulla viabilità, sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella progettazione definitiva qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale);

RITENUTO che laddove, non sia garantita la permeabilità al passaggio, la viabilità preveda anche passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO il criterio fissato per esprimere il grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario (decisione 2011/484/Ue), sulla base di sottocriteri;

CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;

PRESO ATTO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che per l'analisi della possibilità di incidenza risulta applicato un metodo soggettivo di previsione (il cd. "giudizio esperto") e che ciò impone l'obbligo di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 13, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 38 e separatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza (in particolare gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48) può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le indicazioni prescrittive;

CONSIDERATO che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico si riferiscono a situazioni in cui i piani, i progetti e gli interventi risultano essere indispensabili:

1. nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
2. nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
3. nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico;

CONSIDERATO inoltre che per il riconoscimento della sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

1. l'interesse pubblico deve essere rilevante anche rispetto agli obiettivi della direttiva 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
2. l'interesse pubblico deve essere a lungo termine e tale orizzonte temporale deve essere definito;

VERIFICATO che il Piano non rappresenta motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che pertanto non sono possibili le deroghe di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., ossia l'ipotesi di misure di compensazione in presenza di incidenze significative negative;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta solo parzialmente conforme alla D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione di incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

RITENUTO di prescrivere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce in sede di attuazione del Piano:

1. di provvedere, per quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato (in particolare per gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48), al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. nell'attuazione delle previsioni di piano; che si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;
2. di vietare, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse, anche rispetto alla localizzazione, da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi",

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

- "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J02.06 - Prelievi d'acqua dalle acque superficiali";
3. di garantire che nell'attuazione di quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del presente piano, non siano mai coinvolte superficie riferibili ad habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii., 2009/147/Ce e ss.mm.ii.;
 4. di garantire che, al di fuori delle aree caratterizzate dai codici "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto, per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 5. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 6. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
 7. che ciascun Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che, a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 13, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 38 e separatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
 8. che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
 9. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa,



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;

10. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione del dott.agr. Lodovico De Cesaro, il quale dichiara che *"la descrizione del Piano riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione"* e che *"con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"*,

PROPONE

un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza riguardante il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) "Alto Comelico" dei Comuni di Comelico Superiore e Danta (BL)

e

RICONOSCE

qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alle DD.G.R. 4441/2005, 1125/2008, 4240/2008, la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 *"piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza"* per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto.

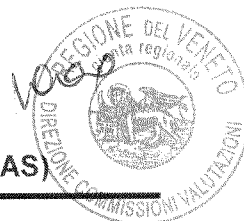
VISTA la relazione istruttoria tecnica elaborata dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, in data 9 agosto 2017, dalla quale si evincono le seguenti considerazioni:

- il rapporto ambientale è stato redatto sulla base delle prescrizioni contenute nel parere della Commissione Regionale VAS n. 83 del 29.11.2007 sul rapporto ambientale preliminare;
- a partire dagli obiettivi generali di piano, attraverso l'analisi ambientale e territoriale di dettaglio sono stati definiti degli obiettivi ambientali specifici;



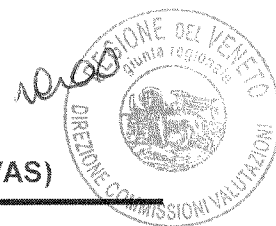
Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

- gli obiettivi del Piano sono stati esaurientemente descritti sia per quanto attiene gli obiettivi generali legati ai diversi sistemi - Sistema della mobilità, Sistema insediativo e storico-paesaggistico, Sistema produttivo, Sistema naturalistico-ambientale - sia per quanto riguarda gli obiettivi specifici, quali ad esempio la prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali, potenziare la ricettività e l'imprenditoria turistico-ambientale, potenziare la rete ciclabile locale e sovra-locale, ampliare ed innovare in ottica sostenibile la base produttiva, sviluppare le filiere agricola e forestale;
- è stata verificata la coerenza tra gli obiettivi del piano e gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di tutela ambientale;
- la metodologia di valutazione è stata illustrata nelle diverse fasi:
 1. la prima, di ordine generale, ha inquadrato il sistema di riferimento in cui opera la VAS del PATI "Alto Comelico" e per dichiarare il modello di studio prescelto;
 2. la seconda in cui è stata trattata la situazione ambientale esistente, evidenziando il probabile trend e le criticità presenti o potenziali del territorio;
 3. la terza in cui è stata approfondita la valutazione degli scenari del Piano;
 4. la quarta in cui è stata svolta la valutazione in senso stretto, ovvero dove si strutturano la valutazione di coerenza interna del Piano rispetto ai criteri di sostenibilità; la valutazione di coerenza esterna, con i piani sovraordinati, l'analisi e la valutazione delle azioni suddivise per singolo ATO e delle linee preferenziali di sviluppo, il calcolo dell'Impronta Ecologica "semplificata";
- il progetto e le azioni di piano sono state descritti in modo esaustivo;
- è stata effettuata la valutazione di sostenibilità del Piano, analizzando la coerenza delle azioni previste dal PATI con i criteri di sostenibilità riconosciuti a livello europeo e richiamati dalla DGR n. 2988/2004;
- è stata approfondita la coerenza del PATI in relazione ai piani sovraordinati territoriali e ai piani di settore;
- sono stati analizzati i principali piani pertinenti al territorio e ai temi e alle strategie disciplinate dal PATI, fatta eccezione per il Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato, in quanto il rapporto ambientale demanda al Piano degli Interventi la verifica puntuale della capacità di carico delle reti idriche e fognarie alla luce dei carichi aggiuntivi realizzabili nei nuclei urbani;
- la descrizione e analisi dello stato dell'ambiente è stata sufficientemente approfondita e ha considerato gli aspetti rilevanti del territorio, portando ad identificare le principali criticità ed emergenze ambientali;
- le principali criticità emerse dall'analisi sono le seguenti:
 - dinamiche demografiche negative, un progressivo invecchiamento della popolazione, la vetustà del patrimonio edilizio esistente, l'aumento della quota delle abitazioni non occupate;
 - la posizione defilata del territorio dell'Alto Comelico rispetto alle principali arterie viarie provinciali, la mancanza di politiche per far fronte al problema della forte stagionalità dei flussi turistici che si rivolgono alla zona dell'Alto Comelico;
 - rischio geologico: le situazioni di dissesto sono diffuse sul territorio intercomunale;
 - rischio idraulico;
 - rischio valanghivo;
 - la qualità dei servizi idrici per quanto riguarda il Comune di Comelico Superiore;
 - la presenza di inquinanti fisici;



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

- la caratterizzazione ambientale ha considerato gli elementi naturali di particolare valore ambientale;
- la caratterizzazione ambientale ha considerato anche gli elementi antropici di particolare valore;
- la caratterizzazione ambientale ha considerato anche i sistemi di tutela ed i vincoli ambientali e paesaggistici esistenti, gli elementi di pericolosità determinati dai fenomeni di dissesto idrogeologico diffusi nell'area del Piano;
- sono stati individuati e valutati i diversi scenari di piano pertinenti con il contesto territoriale del Comelico e con gli obiettivi fissati dal Piano. I quattro diversi scenari descritti sono stati misurati singolarmente e poi, in raffronto, rispetto alla possibilità di garantire il raggiungimento dei vari obiettivi di Piano e contestualmente rispetto al loro possibile impatto sociale, economico ed ambientale;
- le azioni di piano sono state illustrate e valutate in relazione alle singole ATO e alle criticità ambientali esistenti, considerando il sistema dei vincoli, delle invarianti e delle fragilità;
- le strategie di piano privilegiano il consolidamento degli abitati e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;
- le previsioni di sviluppo contenute nel PATI Alto Comelico rispettano il quantitativo massimo di SAU trasformabile prescritto dalla normativa regionale;
- lo sviluppo insediativo dei due Comuni si fonda su:
 - individuazione di linee preferenziali di sviluppo;
 - completamento e la ridefinizione del margine delle aree di urbanizzazione consolidata, nell'ottica della densificazione e razionalizzazione delle aree esistenti;
- la densificazione e la riqualificazione del tessuto edilizio esistente è stata valutata positivamente nel rapporto ambientale, in quanto mira ad evitare nuovo consumo di suolo in linea con i principi di sostenibilità ambientale;
- a tutela della sicurezza, per le due nuove aree di urbanizzazione consolidata introdotte con la parziale riadozione del Piano, il piano prevede il blocco di ridefinizione del margine su tutto il loro perimetro a causa dell'instabilità dei versanti che interessano gli immediati dintorni di tali aree;
- rispetto alle precedenti logiche di dimensionamento riferibili ai piani regolatori vigenti, la metratura complessiva di espansione prevista dal PATI mostra una diminuzione dei volumi attivabili;
- la riduzione del dimensionamento è dovuta anche allo stralcio delle previsioni di espansione residenziale nelle località interessate dalla presenza di rischio idrogeologico;
- il piano non prevede uno specifico dimensionamento di carattere commerciale, non è previsto l'inserimento di grandi strutture di vendita nel nuovo insediamento a carattere produttivo;
- per quanto concerne lo sviluppo degli insediamenti produttivi, l'inserimento di un nuovo polo produttivo a sud di Sega Digon si dimostra una scelta più sostenibile rispetto all'ampliamento in continuità con la zona produttiva esistente a nord in adiacenza all'abitato di Sega Digon, a causa delle criticità di natura idrogeologiche emerse in fase di analisi geomorfologiche ed idrauliche che caratterizzano l'area produttiva esistente;

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

- il rapporto ambientale ha recepito gli esiti dello studio per la valutazione di incidenza relativo ai siti natura 2000 IT3230006 "Val Visdende - Monte Peralba - Quaternà", IT3230060 "Torbiere di Danta", IT3230078 "Gruppo del Popera - Dolomiti di Auronzo e di Val Comelico", IT3230089 "Dolomiti del Cadore e Comelico";
- sono state identificate e descritte le misure di mitigazione ambientale al fine di contenere gli impatti negativi significativi che le azioni di piano possono avere sull'ambiente;
- sono state identificate con riferimento alle diverse matrici ambientali, delle linee guida per una migliore gestione del territorio dal punto di vista della sostenibilità ambientale e sociale;
- sono stati identificati gli indicatori per il monitoraggio ambientale del Piano specificandone la relazione con i diversi obiettivi. In particolare è stato demandato alle Amministrazioni comunali il compito di provvedere ogni tre anni, in corrispondenza con la redazione dei rispettivi Piani Triennali delle Opere Pubbliche, alla raccolta dei dati necessari al popolamento degli indicatori e alla redazione di una Relazione di Monitoraggio, ossia di un documento di pubblica consultazione nel quale vengono descritti lo stato di attuazione del PATI e gli esiti del monitoraggio;
- il percorso di valutazione ambientale è conforme al quadro normativo indicato dalla Direttiva 2001/42/Ce e dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

RITENUTO, in base alle caratteristiche delle aree interessate e alla natura delle previsioni, che gli strumenti attuativi di cui dall'articolo 31 e relativi alle aree di seguito indicate:

- ampliamento ricettivo ad Ovest di Padola;
- ampliamento ricettivo a Nord di Danta;
- ampliamento ricettivo in località Valgrande;
- nuova zona produttiva in località Sega Digon;

debbano essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGRV n. 1717 del 03 ottobre 2013 s.m.i.;

RITENUTO che il piano di monitoraggio debba essere integrato con gli indicatori relativi alla misura del gas radon;

RITENUTO che in sede di monitoraggio dovranno essere valutati gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano, con l'individuazione delle eventuali azioni correttive;

VISTI

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 04/2008;
- la DGR 791/2009;

RITENUTO che la proposta di Rapporto Ambientale contenga le informazioni di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE;

TUTTO CIÒ CONSIDERATO



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

**LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
ESPRIME PARERE POSITIVO**

sul Rapporto Ambientale del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Comelico Superiore e Danta di Cadore, a condizione che, **prima dell'approvazione del Piano**, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. devono essere recepite nel piano le linee guida identificate nel capitolo 15 del rapporto ambientale al fine di garantire una migliore gestione del territorio dal punto di vista della sostenibilità ambientale e sociale;
2. gli elaborati del PAT dovranno essere integrati con gli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nel Rapporto Ambientale e con l'osservanza delle indicazioni e/o prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali consultate in sede di redazione del PAT, nonché con il recepimento del parere di coerenza del Valutatore in merito alle osservazioni di carattere ambientale.

Oltre a quanto sopra riportato, **in sede di attuazione del Piano** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

3. per le aree interessate dalle azioni di PATI in cui il PAI ha riconosciuto un determinato livello di pericolosità, deve sempre prevalere il rispetto della normativa del PAI vigente, in quanto prevalente rispetto a quella del PATI;
4. il piano degli interventi verifichi la compatibilità della capacità di carico delle infrastrutture idriche e fognarie con i carichi insediativi aggiuntivi;
5. i P.U.A. - ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011- e gli ulteriori strumenti attuativi, per le parti non valutate nel PAT, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alle DGR 1646 del 07 agosto 2012 e n. 1717 del 03.10.2013. In particolare gli strumenti attuativi di cui dall'articolo 31, e relativi alle aree di seguito indicate:

- ampliamento ricettivo ad Ovest di Padola;
- ampliamento ricettivo a Nord di Danta;
- ampliamento ricettivo in località Valgrande;
- nuova zona produttiva in località Sega Digon;

dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGRV n. 1717 del 03 ottobre 2013 s.m.i.;

6. il piano di monitoraggio venga integrato con gli indicatori relativi alla misura del gas radon. Il monitoraggio volto alla verifica degli effetti ambientali riferibili all'attuazione del Piano, dovrà laddove necessario orientare all'adozione di opportune misure correttive per una eventuale rimodulazione dei contenuti e delle azioni previste nel Piano;



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

7. devono essere recepite le prescrizioni indicate nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale.

Con riferimento alle criticità evidenziate in relazione alle infrastrutture fognarie e di depurazione si evidenzia l'obbligo di rispetto del Piano di Tutela delle Acque (D.C.R. n. 107 del 5/11/2009, modifica e approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque).

Per quanto concerne la matrice atmosfera, si valuti l'opportunità di integrare gli indicatori del monitoraggio considerando anche le emissioni da riscaldamento domestico, o di condurre un'indagine in collaborazione con ARPAV sull'emissione di PM10 derivanti dalle stufe a legna.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

I presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

10000

Il presente parere si compone di n.20 pagine